



n. 339/2023 RG

TRIBUNALE DI SCIACCA

Sezione Civile

Verbale della causa n. 339/2023 R.G.

nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra

Italia srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. C _____ del Foro di _____ - appellante

CONTRO

B. _____ nato a _____ rappresentato e difeso dagli avv.ti :
_____ e A _____ el Foro di _____ - appellato

alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

ha emesso la seguente sentenza ex artt. 350 co. 3 e 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

dott. Francesca Ballesi



TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice,
sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **339/2023** del ruolo generale degli affari contenziosi civili
vertente

tra:

ITALIA S.R.L. (P.IVA), in persona del Procuratrice Speciale, sig.ra E
con sede legale in _____ alla Via _____, rappresentata e difesa dall'Avv. C
del Foro di _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio-appellante

CONTRO:

B/ _____) nato a _____ ivi residente nella via _____
c.f. _____ rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti _____
(c.f. _____ fax _____ pec. _____
e _____

_____ (t) entrambi del foro d _____
ed elettivamente domiciliato agli indirizzi telematici indicati dai difensori- appellato

Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ribera n. 36/2022

Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio trae origine dall'atto di citazione notificato il 4.12.2020 con il quale B
_____ aveva convenuto in giudizio la società appellante per sentir dichiarare la
responsabilità di quest'ultima in ordine al sinistro occorsogli il 28.12.2019 nei locali della
stessa allorquando un clochard, di nome _____ gli aveva sferrato un pugno in
faccia, procurandogli delle lesioni all'arcata superiore dell'occhio sinistro, motivo per il quale

l'attore, invocando l'art. 2051 c.c., aveva chiesto l'accertamento della responsabilità della società convenuta con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno nell'importo di € 2.500.

In quella sede si era costituita la talia srl contestando la pretesa attorea e sostenendo che, nel caso di specie, non fosse applicabile l'art. 2051 c.c..

A seguito di istruttoria che si era svolta con espletamento di prove testimoniali e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Ribera con sentenza n. 36/2022, pubblicata il 24.5.2022, aveva accolto la domanda dell'attore e condannato la società convenuta al pagamento della somma di € 2.154,09 oltre spese di lite pari ad € 729 (di cui € 125 per spese vive), accessori di legge e spese di CTU, liquidate in complessivi € 252.

Avverso la predetta sentenza la società convenuta aveva proposto appello dinanzi al Tribunale di Agrigento che, con ordinanza comunicata il 12.1.2023, a seguito di eccezione sollevata dall'appellato, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale, ove, appunto, l'appellante ha depositato atto di appello in riassunzione.

Si è costituito B chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2026, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ex art. 350 co. 3 c.p.c., stante l'urgenza della causa e l'imminente termine dell'applicazione extradistrettuale da remoto di questo Giudice.

Il presente gravame merita accoglimento dal momento che, come è noto, l'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità dell'ente da cose in custodia laddove il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché quest'ultima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi, anche se provocati da elementi provenienti dall'estero (quali, nel caso di un esercizio commerciale, potrebbero essere un pavimento scivoloso o dei beni mal riposti). Infatti, affinché possa invocarsi l'art. 2051 c.c. in una fattispecie come questa è necessario che il supermercato abbia l'effettivo potere di controllo, vigilanza e gestione dei locali e di tutto ciò che vi si trova (quali pavimenti, scaffali o corsie) e che il sinistro sia stato provocato direttamente dalla cosa in custodia.

Sebbene, infatti, si tratti di una forma di responsabilità oggettiva, ove il cliente danneggiato deve provare esclusivamente i due presupposti di cui sopra, nel caso in esame, difetta proprio il secondo requisito, ovvero che il danno arrecato al B sia derivato dalla 'cosa' ovvero dai locali o dai beni sui quali la società convenuta esercita un potere di vigilanza e custodia.

Come ha ricordato la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 20943/2022 la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Ne deriva che il meccanismo probatorio di cui all'art. 2051 c.c. postula che: la prova del nesso

eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la vittima aveva dovuto dimostrare il nesso causale tra lo scivolo in muratura e la sua caduta); che la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode (ad esempio, sempre nel caso citato, il gestore del negozio aveva dovuto dimostrare che la caduta non era dipesa da uno scivolo non ben segnalato, bensì dalla condotta imprudente del cliente).

Entrando proprio nel merito del caso fortuito, unica esimente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo diverso sia dal danneggiato che dal custode o in un comportamento imprudente e negligente dello stesso danneggiato (Cass. 8346/2024).

Nel caso di specie, al di là del fatto che, come è emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel primo grado, è stato provato che la rissa si era spostata all'esterno del supermercato e che il vigilante presente era intervenuto unitamente al personale della (in particolare alla sig.ra a), si è in presenza di una ipotesi di caso fortuito rappresentato dalla condotta di un terzo estraneo che, colpendo il B, gli aveva cagionato delle lesioni; caso fortuito dinanzi al quale non può essere invocata alcuna responsabilità della società convenuta, non potendo pretendere che quest'ultima effettui un controllo sulle persone che, peraltro, circolano nelle aree di pertinenza del supermercato che sono aree pubbliche.

Ne deriva che, in virtù dell'accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente condanna dell'appellato B :o al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio, ivi comprese le spese di CTU già liquidate, che vengono determinate in base all'attività svolta, ai parametri di cui al DM 55/2014 ed al valore della causa.

PQM

Definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ribera n. 36/2022, pubblicata il 24.5.2022, dichiara che nulla è dovuto a B. da parte di Italia srl in relazione al sinistro occorso il 28.12.2019, con conseguente restituzione alla società appellante di tutto quanto sia stato liquidato e pagato, a titolo di risarcimento del danno, in virtù della sentenza di primo grado.

Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 4.500 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di CTU come liquidate dal giudice di prime cure.

Milano, 13.5.2026

Il Giudice

dott. Francesca Ballesi